

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1623 del 11 LUG. 2016

U.O.C. RISORSE UMANE

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: applicazione artt. 4 e 5, c.c.n.l. area relativa alla dirigenza medica e veterinaria e area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, biennio economico 2000/2001.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Il 11 LUG. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata, - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago, - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 17 LUG. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della U.O.C. Risorse Umane che, con la sottoscrizione da parte del Direttore di Struttura, ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

PREMESSO che gli artt. 42, C.C.N.L. dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., quadriennio giuridico 1998/2001, e 43 del C.C.N.L. dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N., quadriennio giuridico 1998/2001, prevedono l'istituzione dell'indennità per l'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti medici e veterinari e dei dirigenti del ruolo sanitario;

CHE gli artt. 4, commi 2, CC.CC.NN.LL. dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. e dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N., II° biennio economico 2000/2001, relativi alla disciplina della retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova assunzione, dispongono che i dirigenti assunti successivamente al 06/12/1996 raggiungono, al compimento del quinto anno di attività, la retribuzione di posizione minima contrattuale, di cui agli artt. 3, comma 1 degli stessi contratti, previa verifica positiva dell'attività dello stesso dirigente da parte del Collegio Tecnico di cui agli artt. 31 dei CC.CC.NN.LL. 08/06/2000;

VISTI gli artt. 5 dei contratti collettivi di cui sopra, che disciplinano l'istituto dell'indennità per l'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti, prevedendo, in conseguenza del tipo di incarico conferito e dell'anzianità di servizio posseduta, quattro fasce economiche e fissando i criteri del passaggio alle fasce superiori dei dirigenti a cui non è conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, subordinando tale passaggio all'esito positivo della verifica effettuata dal Collegio Tecnico;

ATTESO che l'art. 12 del C.C.N.L. della dirigenza medico veterinaria del 06/05/2010 e l'art. 11 del C.C.N.L. del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del 06/05/2010 rideterminano e fissano la misura dell'indennità di esclusività per i dirigenti che ne hanno diritto;

VISTE le parti II° dei CC.CC.NN.LL. 03/11/2005 dell'area della dirigenza medico-veterinaria e del personale delle dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa, tenuto conto degli allegati I dei CC.CC.NN.LL. del 5/12/1996, II° biennio economico, e degli artt. 3 e 4 dei CC.CC.NN.LL. 8/6/2000, II° biennio, per quanto riguarda la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti;

VISTO l'art. 12, c. 3, C.C.N.L. dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., quadriennio giuridico 1998/2001, e l'art. 11, c. 4 del C.C.N.L. dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N., quadriennio giuridico 1998/2001, i quali specificano che:

- ai fini dell'adeguamento dell'indennità di esclusività si computa nell'anzianità complessiva il rapporto di lavoro svolto a tempo determinato e indeterminato, senza soluzione di continuità, anche se prestato in aziende o enti diversi del Comparto;

- ai fini della corresponsione della retribuzione di posizione minima unificata l'anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN deve intendersi a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, anche se prestato in aziende o enti diversi del Comparto;


ATTESO che gli artt. 25 dei CC.CC.NN.LL. dell'area medica e veterinaria e dei ruoli SPTA 3/11/2005, stabiliscono che la valutazione dell'attività dei dirigenti, diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa, è caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro, e che la stessa avviene annualmente, allo scadere di un incarico o, comunque, per le finalità indicate negli artt. 26 degli stessi contratti;

VISTO il regolamento aziendale per la valutazione permanente del personale con qualifica dirigenziale;

PRESO ATTO della L. n. 122 del 30/07/2010, di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ed in particolare l'art. 9, il quale prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti non può superare in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per il 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva;

ATTESO che l'art. 1, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. n. 122 del 04/09/2013 proroga al 31/12/2014 i termini indicati dall'art. 9 del decreto legge 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, sopra citata;

VISTA la circolare interpretativa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 11/116/CR05/C1 del 10/02/2011 avente ad oggetto: "Interpretazione delle disposizioni del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province Autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122" la quale dispone che non vengono ricompresi nel tetto del trattamento economico complessivo, gli effetti derivanti da effetti straordinari

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			

MATR.	DIRIGENTI	REGIME GIURIDICO		INDENNITA' ESCLUSIVITA'			EQU. RETR. POSIZIONE MINIMA			VERBALE COLLEGIO TECNICO
				INIZIO ATTIVITA'	DECORRENZA GIURIDICA	DECORRENZA ECONOMICA	INIZIO ATTIVITA'	DECORRENZA GIURIDICA	DECORRENZA ECONOMICA	
70825	ANGIRILLO GIUSEPPE	INTRAMOENIA	>5	03/07/2009	02/07/2014	01/01/2015	01/07/2011	30/06/2016	01/07/2016	10/06/2016
442	BATTAGLIA ANTONELLA	INTRAMOENIA	>5	06/10/2010	05/10/2015	01/11/2015	01/03/2011	01/03/2016	01/03/2016	10/06/2016
70820	BUTTAFUOCO ALESSANDRO	INTRAMOENIA	>15	16/02/2001	15/02/2016	01/03/2016				10/06/2016
936	CABIBBO SERGIO	INTRAMOENIA	>15	01/03/1999	28/02/2014	01/01/2015				10/06/2016
1279	CAPPABIANCA NICOLA	INTRAMOENIA	>15	01/12/2000	30/11/2015	01/12/2015				10/06/2016
73006	DAMIANI LAURA	INTRAMOENIA	>5	01/02/2008	31/01/2013	01/01/2015	16/12/2011	15/12/2016	01/01/2017	10/06/2016
2742	DIPASQUALE ROSANNA	INTRAMOENIA	>15	02/05/2001	01/05/2016	01/05/2016				24/06/2016
2938	DISTEFANO NUNZIO	INTRAMOENIA	>15	26/03/2001	25/03/2016	01/04/2016				10/06/2016
3006	ELIA GIOVANNI	INTRAMOENIA	>15	01/12/2000	30/11/2015	01/12/2015				10/06/2016
3537	GAMBUZZA GIANCARLO	INTRAMOENIA	>15	29/12/2000	28/12/2015	01/01/2016				24/06/2016
21705	GIURATO ROSARIO	INTRAMOENIA	>15	10/04/2000	09/04/2015	01/05/2015				10/06/2016
70507	GUGLIOTTA ANGELO	INTRAMOENIA	>15	01/12/2000	30/11/2015	01/12/2015				10/06/2016
72970	IRACI SARERI ANDREA	EXTRAMOENIA	>5	09/12/2010	08/12/2015	01/01/2016	01/04/2011	31/03/2016	01/04/2016	10/06/2016
4807	LICITRA SARA	INTRAMOENIA	>5	16/02/2011	15/02/2016	01/03/2016	19/12/2011	18/12/2016	01/01/2017	10/06/2016
5011	MANENTI GIOVANNA ORIELLA	INTRAMOENIA	>15	09/10/2000	08/10/2015	01/11/2015				10/06/2016
62382	MARANGIO SALVATORE	INTRAMOENIA	>15	21/11/2000	20/11/2015	01/12/2015				10/06/2016
5123	MAZZONE GIOVANNI	INTRAMOENIA	>5	01/06/2011	31/05/2016	01/06/2016	01/06/2011	31/05/2016	01/06/2016	10/06/2016
6473	PUGLISI CARLO	INTRAMOENIA	>5	03/02/2011	02/02/2016	01/03/2016				24/06/2016
72404	SARCIA' GIOVANNI	INTRAMOENIA	>15	02/10/2000	01/10/2015	01/10/2015				10/06/2016
7020	SCARSO VINCENZA	INTRAMOENIA	>15	07/10/1996	06/10/2011	01/01/2015				10/06/2016
7188	SCOLLO VINCENZO	EXTRAMOENIA	>15	01/05/2000	30/04/2015	01/05/2015				24/06/2016
22621	SELVAGGIO CORRADO	EXTRAMOENIA	>15	21/12/1998	20/12/2013	01/01/2015				24/06/2016
7543	TEDESCHI CRISTINA	INTRAMOENIA	>5	15/11/2010	14/11/2015	01/12/2015	16/12/2011	15/12/2016	01/01/2017	10/06/2016

della dinamica retributiva, vale a dire le variazioni retributive in aumento conseguenti a eventi che incidono sulla prestazione lavorativa;

PRESO ATTO della nota dell'Assessorato della Salute prot. n. 73862 del 08/10/2012, ad oggetto *interpretazione delle disposizioni contenute nella L. n. 122/2010*, che testualmente recita: *rientrano nel limite del tetto del trattamento economico complessivo.... e pertanto soggiacciono al divieto di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2010, i passaggi di fascia superiore dell'indennità di esclusività al superamento della verifica professionale.... che, come tali, per effetto di esplicita previsione normativa, possono produrre esclusivamente effetti giuridici e non economici*;

ATTESO che la L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), tra l'altro, con l'art. 1, cc. 254, 255 e 256, con decorrenza 01/01/2015, non ha ulteriormente prorogato il tetto al trattamento ordinariamente spettante ai pubblici impiegati, di cui all'art. 9 della L. n. 122 del 30/07/2010;

RITENUTO pertanto, per quanto riguarda l'indennità di esclusività e la retribuzione di posizione minima, di dover riconoscere i soli effetti giuridici ai dirigenti di cui all'allegato "A" che hanno maturato alle relative date, negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 un'anzianità di servizio superiore a 5 anni o a 15 anni, e che hanno superato positivamente la valutazione dell'attività espletata, ai quali, conseguentemente al raggiungimento del requisito di servizio, non è stato formalmente attribuito un incarico tra quelli indicati all'art. 27, lett. b) e c) dei CC.CC.NN.LL. 1998/2001, e di corrispondere agli stessi gli effetti economici dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione minima contrattuale a decorrere dal 01/01/2015, con la liquidazione delle relative somme arretrate;

RITENUTO, altresì, per quanto riguarda l'indennità di esclusività e la retribuzione di posizione minima, di dover riconoscere, a decorrere dalle date indicate nell'allegato "A", gli effetti giuridici ed economici ai dirigenti che hanno maturato dopo il 1 gennaio 2015 un'anzianità di servizio superiore a 5 anni o a 15 anni, e che hanno superato positivamente la valutazione dell'attività espletata, con la liquidazione delle relative somme arretrate;

ACCERTATO il regime giuridico di lavoro, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti in argomento;

PRESO ATTO, tenuto conto delle disposizioni di cui alla L. n. 122/2010, dei verbali del Collegio Tecnico dei giorni 10 e 24 giugno 2016 relativamente alla valutazione positiva dell'attività dei dirigenti che hanno raggiunto il servizio necessario per i previsti adeguamenti dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione minima, così come elencati nell'allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, e che riporta i nominativi dei dirigenti interessati, le date dei verbali di valutazione, le date del raggiungimento dei requisiti giuridici ed economici relativamente all'indennità di esclusività ed alla retribuzione di posizione minima;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dal Direttori Amministrativo e dal Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono ripetuti e trascritti;

- **PRENDERE ATTO** delle valutazioni e delle verifiche di 2^a istanza dell'attività dei dirigenti di cui all'allegato "A", che fa parte integrante del presente atto, effettuate dal previsto Collegio Tecnico, di cui ai verbali del 10 e 24 giugno 2016, relativamente agli adeguamenti previsti dagli artt. 4 e 5 dei CC.CC.NN.LL., biennio economico 2000/2001, area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. e area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. (indennità di esclusività e retribuzione di posizione minima), per i dirigenti che hanno raggiunto, senza soluzione di continuità, il servizio previsto;
- **RICONOSCERE** agli stessi dirigenti, in conseguenza del combinato disposto degli artt. 4 e 5 sopra menzionati, dell'art. 9, c. 1, D.L. 31/05/2010, convertito in L. n. 122 del 30/07/2010, dell'art. 1, c. 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 122 del 04/09/2013 e dell'art. 1, cc. 254, 255 e 256, L. 23/12/2014, n. 190, con le decorrenze giuridiche ed economiche riportate nell'allegato "A", i relativi adeguamenti dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione minima;
- **LIQUIDARE**, con la mensilità di luglio 2016 i previsti adeguamenti economici e i relativi compensi arretrati;

